

PREFAZIONE ALLA CONSULTAZIONE B.I. 30/6/2015

Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura-

Prima di tutto riteniamo necessario porgere un sentito ringraziamento per aver concesso la possibilità di esprimere il nostro parere in merito alle argomentazioni della consultazione che sono molto importanti.

Manifestiamo la nostra totale disponibilità a pubblicare integralmente le considerazioni che riportiamo.

Questa consultazione, secondo noi, potrebbe cogliere la grande opportunità di ridurre e forse proprio azzerare il contenzioso che per ben 20 anni ha determinato enormi problemi al nostro sistema finanziario e creditizio.

Purtroppo l'approccio che riscontriamo, almeno per i presupposti riportati nel sito, sembra voler avvalorare tutto quanto posto in essere sino ad ora invece di cercare le soluzioni più consone per chiarezza, trasparenza, certezza.

Il metodo fino ad ora utilizzato ha negli anni sollevato dubbi, incertezze, e soprattutto molto contenzioso e molta sfiducia.

Il presupposto da cui partiamo non è quello di ottenere, alla fine tassi e condizioni migliori, bensì la necessità di avere tassi soglia forse diversi, ma reali e nel rispetto di tre principi essenziali:

- 1. Rispetto delle normative esistenti , rispetto della costituzione, del codice civile del codice penale, etc*
- 2. Rispetto, in particolare, della normativa relativa alla trasparenza, che deve essere assoluta*
- 3. Rispetto della normativa relativa alla concorrenza, che deve essere reale*

Il rispetto totale ed integrale della trasparenza porterebbe benefici diretti a tutti ed indiretti (ad esempio una radicale diminuzione del contenzioso).

La nostra trattazione prende in considerazione, oltre la regole della specifica rilevazione del TSU, anche gli argomenti collaterali che incidono direttamente od indirettamente. Quelli stessi che hanno fatto emergere tanti problemi e tanto contenzioso.

Dopo questa doverosa introduzione, introduciamo gli argomenti tratteremo:

- Le valutazioni generali – PAG. 2 - 17*
- La normativa e sentenze in argomento – I metodi di calcolo – ALLEGATI TECNICI - PAG. 18 - 38*

ASSOCIAZIONE R.M.C.
IL PRESIDENTE
ANTONELLA TOGNACCINI

ELABORATO CONSULTAZIONE: Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura-

ELABORAZIONE EFFETTUATA DA:

FABRIZIO MARTELLI – fabriziomartelli@hotmail.com

ALESSANDRO GORINI – Alessandro@gorini.it

Argomento 1 - conti correnti

- **LA RILEVAZIONE DEI TASSI MEDI E LA FORMULA UTILIZZATA DA B.I. PER IL CALCOLO T.S.U. DEI C.C.**

Il sistema individuato da B.I. non ci sembra il migliore possibile, in quanto non parte da costi reali utilizzando la contabilità industriale, ma bensì da quanto gli istituti abbiano già applicato, dando così una opportunità non equitativa. – è infatti evidente come la strumentalizzazione di tale rilevazione avrebbe permesso l'innalzamento del TSU a livelli pari al 100% in pochi trimestri.

- *Ci riferiamo al sistema adottato da uno dei primari istituti relativamente all'applicazione del tasso per i conti non affidati, 0,50% in meno del TSU del relativo periodo. Applicando tale regola ad ogni trimestre, e se tale sistema fosse stato adottato da tutti gli istituti, avrebbe determinato un incremento ogni volta di 8 punti, portando così il TSU ad oltre il 100% in meno di 3 anni -*

Come si vede il sistema è, volendo, facilmente “gestibile”, e la legge non dovrebbe permettere questa possibilità, anzi.

Come già detto nella introduzione, non è nostra intenzione mettere in discussione il valore assoluto, ma piuttosto la formula adottata che permette ben più evidenti degenerazioni e manipolazioni.

In pratica di fronte ad unico TEG REALE, si possono determinare due risultati ben diversi:

- *in presenza di un tasso basso ed alti oneri*
- *tasso alto e bassi oneri.*

E' evidente che questa distorsione non è accettabile, purtroppo in molti casi abbiamo rilevato un abbassamento dei tassi ed un innalzamento eccessivo degli oneri, in modo da ottenere un TEG REALE molto più elevato in presenza di un TEG B.I. nei limiti del TSU.

B.I., per la formula di rilevazione del TEG, ha preso in considerazione la cifra "accordata". Non condividiamo tale scelta operativa per i seguenti motivi:

- 1. Viene addotto a supporto che l'affidamento genera dei costi aggiuntivi. Non rileviamo tali poste in bilancio o negli accantonamenti*
- 2. L'affidamento risulta essere parte integrante e tipica dell'attività stessa del mondo creditizio, quindi insita nei costi del settore stesso (è come se un commerciante, dopo aver definito il costo di vendita del prodotto, aggiungesse extra un ulteriore gabella per lo stoccaggio della merce)*
- 3. L'applicazione pratica dei costi relativi, per la quasi totalità dei casi da noi esaminati, rileva un'applicazione a dir poco impropria e comunque tale da evidenziare in maniera netta e chiara che -di fatto, altro non sono- un ulteriore percentuale aggiunta al tasso base. Esempio ne sia: per la C.M.S. non su accordato ma su cifra massima utilizzata, per messa a disposizione fondi non su cifra rimasta inutilizzata ma su intera cifra, etc etc*
- 4. La formula determina in pratica un'evidente asincronia di calcolo, oltre dubbi relativamente alle cifre reale dell'accordato, difficilmente recuperabili perché mai, o quasi, chiaramente esposte:*
 - *La formula*

$$TEG = \frac{\text{Interessi} \times 36.500}{\text{Numeri debitori}} + \frac{\text{Oneri su base annua} \times 100}{\text{Accordato}}$$

Nella prima parte si rilevano gli interessi trimestrali, per effetto della formula potrebbero portare a creazione di anatocismo indiretto, mentre nella seconda parte si richiedono gli oneri su base annua (essendo la rilevazione trimestrale, si dovrebbero riportare tutti gli oneri applicati nel trimestre x 4, per avere sincronia di periodo).

Tali oneri sono specificati successivamente:

- *gli oneri su base annua sono calcolati includendo tutte le spese sostenute nei dodici mesi*

precedenti la fine del trimestre di rilevazione, a meno che queste siano connesse con eventi di tipo occasionale, destinati a non ripetersi. Nel caso di nuovi rapporti o di variazione delle condizioni nel corso del trimestre di rilevazione (ad es. variazione dell'accordato, erogazione di un finanziamento su un conto di deposito preesistente, ecc.) gli oneri annuali dovranno essere stimati sulla base delle condizioni contrattuali applicate;

- *Accordato*

- per la definizione di accordato si rimanda al precedente punto B4.

B4

Per fido accordato si intende l'ammontare del fido utilizzabile dal cliente in quanto riveniente da un contratto perfetto ed efficace (cd. accordato operativo 5).

Il fido accordato da prendere in considerazione è quello al termine del periodo di riferimento (ovvero l'ultimo nel caso dei rapporti estinti 6).

Nota 5 Ai fini della definizione di accordato operativo, per quanto qui non espressamente previsto, si fa riferimento, alla Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11/2/1991 (Centrale dei rischi).

Nota 6 Nel caso di un ampliamento temporaneo dell'accordato operativo, la classe di importo resta determinata secondo l'ammontare originariamente determinato.

Nei casi da noi esaminati tali dati non sono rilevabili con certezza e totalità né dagli e.c. né dagli scalari, venendo così a determinarsi una situazione anomala e di evidente contenzioso.

Suggeriamo l'utilizzo dell'unica formula che determini realmente il costo del periodo, cioè la rilevazione dei flussi di cassa con il sistema del TIR – vedere esempio riportato in allegati tecnici.

Si avrebbe in questo modo una rilevazione univoca e certa e di fatto dal trimestre successivo il TSU si adeguerebbe attraverso i tassi medi rilevati a quelli reali (di fatto stante situazione attuale si alzerebbe sensibilmente il livello del TSU) ma si eliminerebbero alla fonte tutti gli equivoci ed il contenzioso.

Lasciamo poi alle istituzioni politico/economiche la revisione delle regole per la determinazione della soglia (come abbiamo accennato suggeriremmo una base reale ed industriale rispetto a quella attuale distorta molte volte dalle azioni messe in atto).

• **LA RILEVAZIONE DEI TASSI MEDI PER CATEGORIE E CLASSI DI IMPORTO DEI C.C.**

Questo quanto risulta attualmente:

SEGNALAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA
Categorie e classi d'importo

CATEGORIA OPERAZIONI		CLASSI DI IMPORTO (in unità di euro)				
		0-5.000	>5.000-25.000	>25.000-50.000	>50.000-100.000	>100.000
1-a	Apertura di credito in c/c con garanzia	X	X	X	X	X
1-b	Apertura di credito in c/c senza garanzia	X	X	X	X	X
		0-1.500	1.500-5.000	>5.000	---	---
1-c	Passaggi a debito di conti senza affidamento	X	X	X	-	-
		0-5.000	>5.000-25.000	>25.000-50.000	>50.000-100.000	>100.000
2	Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale	X	X	X	X	X

Ci permettiamo di segnalare alcune anomalie:

- *Ad esempio non sono rilevati o sono inseriti in categorie non adeguate, i c.c. ipotecari, anticipi POS, c.c. garantiti da pegno, garanzie collettive fidi, fidejussioni personali etc. Per questi comunque si dovrebbero tenere in considerazione i costi relativi, l'abbassamento del rischio etc.*
- *In molti casi abbiamo rilevato pegno su titoli propri dello stesso istituto, con evidenti distonie di rendimento, di rischio, di adulterazione degli impegni riportati in C.R. (conseguente peggioramento del rating), di fatto non giustificati e molte volte in conflitto di interessi*
- *Le fidejussioni, in quasi tutti i casi visti, non rispettano completamente né la trasparenza né la dovuta gestione/informazione nel tempo: abbiamo rilevato in molti casi la fidejussione omnibus che si trasforma in garanzia autonoma all'interno del modulo di sottoscrizione fidejussioni plurime rilasciate non con una cifra cumulativa tra tutti i sottoscrittori, ma l'intera cifra singolarmente riportata mancanza di chiarezza informativa iniziale e soprattutto mancanza successiva per gli ulteriori aggiornamenti almeno annuali*

- *In alcuni casi abbiamo rilevato la richiesta di una garanzia collaterale tramite assegni a data, imponendo di compiere al cliente azioni illegali (o peggio ancora ai clienti dello stesso).*

- **LA RENDICONTAZIONE DEI C.C.**

Risulta determinante (di fatto contribuisce alla costruzione del tasso medio applicato), anche se non direttamente riferibile, la rendicontazione rilasciata al cliente e soprattutto come vengono inseriti e calcolati i dati e se inseriti tutti in maniera chiara e trasparente.

In sintesi, abbiamo rilevato numerose anomalie dovute ad una non chiara ed univoca rilevazione dei dati, quasi mai viene utilizzato un conto base per i servizi e mezzi di pagamento e conti tecnici per le operazioni di credito.

Come abbiamo riportato negli allegati, secondo noi, ben diversa dovrebbe essere la gestione del conto base rispetto ai conti tecnici che regolano i crediti (sotto qualsiasi forma). Per questo si rimanda agli allegati che espongono la nostra interpretazione.

Tale situazione si è ulteriormente aggravata in seguito alla mancata ultima applicazione relativa alla

LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). (13G00191)

Vigente al: 20-5-2015

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

omissis

629. All'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;

b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».

Alcuni esempi di anomalie rilevati con maggiore frequenza:

- *La rendicontazione del conto base riporta anche altre tipologie relative a linee di credito, determinando di fatto un caos che rende impossibile capire i reali oneri ed come siano imputati. Si sono ritrovate mischiate anche 5 linee di credito*
- *Non si ritrovano quasi mai i riferimenti relativi ai conteggi, agli affidamenti esistenti, per cui, oltre al caos già determinato dal capoverso precedente, si rendono di fatto assolutamente non trasparenti gli oneri applicati*
- *Utilizzo di sistemi diversi di rilevazione, esempio casi con conti tecnici partitari e collaterali rendicontazioni per sconti singoli. Impossibile, per un cliente non particolarmente edotto in questa materia, ricostruire l'intero rapporto, e soprattutto impossibile la rideterminazione dei tassi reali in considerazione degli oneri totali applicati*
- *Passaggi e giroconti anomali che determinano indirettamente costi maggiori*

Di fatto un preciso ed univoco report, completo di tutte le informazioni (tassi, affidamenti, conteggi ...), come di fatto sollecitato anche dal succitato comma 629, sarebbe la soluzione e toglierebbe ogni alibi (sia agli istituti, sia ai clienti) e si otterrebbe immediatamente un brusco abbassamento del contenzioso.

- **IUS VARIANDI, TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI E DEI COSTI REALTIVAMENTE AI C.C.**

Anche questo argomento potrebbe sembrare estraneo alla rilevazione dei tassi medi, ma non lo è.

La lacunosa gestione rilevata nella quasi totalità dei casi da noi esaminati porta automaticamente ad una gestione caotica, non trasparente e pretestuosa.

Riferendoci ai contratti di credito – sotto qualsiasi forma- rimandiamo agli allegati per le implicazioni tecnico giuridici- esaminiamo in questa fase gli aspetti relativi alla trasparenza e semplicità di gestione sia per l'istituto che il cliente.

Avendo verificato che quasi mai viene rispettato chiaramente e totalmente quanto previsto dalla normativa, ci permettiamo di suggerire quanto segue -anche in considerazione di rendere tutta la gestione più fluida sia per il cliente che la banca-:

- Il tasso applicabile ai crediti gestiti in c.c. si determina sommando quattro fattori principali: i costi del funding + costi di gestione + utile atteso + il rating del cliente (attesa del rischio diretto)*
- la normativa prevede che, per ogni cambiamento, l'istituto avvisi con preavviso di 60 giorni + e rimetta una chiara spiegazione del perché tale variazione viene proposta*
- Se il tasso fosse determinato da uno spread applicato su un riferimento relativo al funding (es. EURIBOR 1 ANNO), si avrebbe di fatto eliminato la prima parte del problema, cioè all'aumentare o diminuire del funding si avrebbe un adeguamento automatico. Rimarrebbe da comunicare soltanto il cambiamento relativo al divenire del rating del cliente (i costi di gestione e gli altri componenti dovrebbero essere inseriti nello spread).*

Si determinerebbe così una trasparenza assoluta ed una chiara apertura al mercato

Anche in questo caso si avrebbe come conseguenza diretta l'annullamento del contenzioso, la trasparenza assoluta, e quindi una rilevazione dei tassi medi più accurata e precisa.

• RILEVAZIONE DEL FIDO ACCORDATO

Anche questo argomento, secondo noi, dovrebbe essere completamente rivisto, sia per ottenere una piena trasparenza, sia per evitare manipolazioni da una parte o dall'altra.

Al momento la scelta di “aiutare” il cliente, sia nel modo che nei termini, è l completamente demandata alla disponibilità della banca o dei suoi funzionari. In non pochi casi sono stati da noi rilevati comportamenti molto diversi nell'arco di un breve periodo di tempo (utilizzo improprio di assegni scoperti e di conseguenza

segnalazione o meno al CAI , al contrario adeguamento del fido ma con aggravio di ingenti oneri).

Solleciteremmo una più rigida gestione della concessione del fido per indurre il cliente a non superare la linea di credito concessa, ma al tempo stesso senza concedere alla banca l'opportunità di gestire tale concessione applicando condizioni "vessatorie".

Si suggerisce inoltre l'obbligo di informazione ed approvazione con data certa da parte del cliente di ogni variazione relativa ai fidi concessi sia per valore che per condizioni – oggi facilmente gestibile tramite data certa via pec-.

Si suggerisce inoltre una revisione della normativa relativa alle segnalazioni in C.R., perché abbiamo verificato numerose anomalie. Attualmente la CR.R. risulta di difficile lettura per i non addetti ai lavori, servirebbe una diffusione informazione, anche obbligatoria all'apertura del c.c. e successivamente ogni anno almeno con un riepilogo annuale.

• **ONERI APPLICATI**

Anche questo argomento risulta molto ostico e degno di un chiarimento molto preciso.

Come indicato negli allegati tecnici, è necessaria una divisione netta tra conto base di gestione e tutti gli altri conti tecnici/credito.

Gli oneri applicabili predefiniti dovrebbero essere esposti in maniera chiara, semplice e ridotti ai minimi casi indispensabili. Casomai, successivamente, e soltanto per le operazioni particolari, si potrebbe far seguire con un elenco particolare ed ad hoc.

Tutti gli oneri, escluse imposte e tasse, dovrebbero confluire nel calcolo del TEG/TSU del solo conto stesso – senza giroconti etc. -, evitando così ogni possibile artificio e garantendo la massima trasparenza possibile

**PER OGNI ALTRO RIFERIMENTO RELATIVO AI CONTI CORRENTI
RIMANDIAMO AGLI ALLEGATI TECNICI.**

Argomento 2 mutui – ammortamento alla francese

• TRASPARENZA CONTRATTUALE

Si suggerisce una maggiore attenzione ai contenuti del contratto prevedendo uno schema semplice e fisso a riepilogo delle condizioni applicate per tutti gli aspetti operativi.

Evidenziamo uno schema, come esempio, che dovrebbe essere sempre riportato in Articolo 1 – riepilogo condizioni:

mutuo			
DATA STIPULA			
CIFRA			
NOTE			
PREMMORT			
DURATA		RATE	
TIPO TASSO			
RIFERIMENTI			
SPREAD			
ACTUAL			
TASSI NOMINALI	TAN ANNUO		
	TAN PERIODO		
	TEG		

ISC	
SPESE ISTRUTT	
ALTRE SPESE INIZIALI	
ALTRE SPESE SUCCESSIVE	
NOTE 2	
MORA	
ISC COMPRESO MORA E SPESE RECUPERO	
IPOTECA	
ESTINZIONE ANT	
ISC COMPRESO EVENTUALI MORA + SPESE RECUPERO ED EST. ANTIC.	
PIANO AMMORTAMENTO	UTILIZZATO TASSO DI PERIODO..... RATA DEFINITA.....
NOTE	

A tale ART.1 seguirebbero le articolazioni contrattuali classiche, ma rimarrebbero ben definite e facilmente reperibili le condizioni applicate determinando una migliore trasparenza e chiarezza.

- **TIPOLOGIE PREVISTE**

Si evidenzia come le due sole tipologie, tasso variabile e fisso, non chiariscano e non definiscano al meglio le varie situazioni.

Sarebbe necessaria una maggiore suddivisione relativamente ai valori erogati e tipologie di garanzie richieste, rilevare il tutto nei due scaglioni previsti genera “favori” all’una od all’altra parte, a seconda dei casi, senza alcun vero vantaggio per la trasparenza e correttezza.

- **ONERI APPLICATI**

Anche questo argomento risulta molto ostico e degno di un preciso chiarimento.

Per evitare opzioni anomale, gli oneri applicati dovrebbero essere predefiniti e non variabili nel tempo in maniera autonoma. Si avrebbe una possibile ed effettiva rilevazione dell’ISC, e conseguentemente, una perfetta adesione alla realtà.

PER OGNI ALTRO RIFERIMENTO RELATIVO AL MUTUO RIMANDIAMO AGLI ALLEGATI TECNICI.

Argomento 3 finanziamenti

- **TRASPARENZA CONTRATTUALE**

Si suggerisce una maggiore attenzione ai contenuti del contratto richiedendo uno schema semplice e fisso di riepilogo delle condizioni applicate che prenda in considerazione tutti gli aspetti tecnici, tale schema potrebbe essere riportato sempre in Articolo 1, come esempio rimandiamo a quanto visto sopra per mutui con le debite varianti relative ai contenuti.

- **TIPOLOGIE PREVISTE**

Si evidenzia come le tipologie rilevate siano cambiate nel tempo e non rispecchino a pieno la realtà.

Ad esempio, un prestito aziendale di diverse decine di migliaia di euro non può essere messo a paragone con un prestito da poche migliaia di euro per persone fisiche.

Si suggerisce quindi una revisione delle tipologie previste più consona alla realtà operativa.

Sarebbe inoltre necessaria una maggiore suddivisione ed identificazione in relazione alle tipologie di garanzie richieste ed ovviamente determinerebbero condizioni diverse.

- **ONERI APPLICATI**

Anche questo argomento risulta molto ostico e degno di un chiarimento molto preciso.

Per evitare opzioni anomale, gli oneri applicati dovrebbero essere predefiniti e non variabili nel tempo in maniera autonoma. Si avrebbe una possibile ed effettiva rilevazione dell'ISC, e conseguentemente, una perfetta adesione alla realtà.

Argomento 4 leasing

- **TRASPARENZA CONTRATTUALE**

Si suggerisce una maggiore attenzione ai contenuti del contratto richiedendo uno schema semplice e fisso come riepilogo delle condizioni applicate che prenda in considerazione tutti gli aspetti tecnici, tale schema potrebbe essere riportato sempre in Articolo 1, come esempio rimandiamo a quanto visto sopra per mutui con le debite varianti relative ai contenuti, e per quanto riguarda il prodotto leasing essendo ulteriormente difficili da interpretare sarebbe necessaria una puntuale precisazione relativamente al TIR ed alla penale relativa al subentro/estinzione

Anticipata - (identificando in maniera esatta, come riportato in esempio mutui, ISC relativo al totale verificarsi di mora, ritardi ed estinzione anticipata).

- **TIPOLOGIE PREVISTE**

Si evidenzia come le tipologie rilevate siano cambiate nel tempo e non rispecchino a pieno la realtà.

Ad esempio, leasing auto ha caratteristiche, costi gestione , garanzie ben diverse rispetto ad uno strumentale.

Si suggerisce quindi una revisione delle tipologie previste più consona alla realtà operativa.

Sarebbe inoltre necessaria una maggiore suddivisione ed identificazione in relazione alle tipologie di garanzie richieste che ovviamente dovrebbero generare condizioni diverse.

- **ONERI APPLICATI**

Anche questo argomento risulta molto ostico e degno di un chiarimento molto preciso.

Per evitare opzioni anomale, gli oneri applicati dovrebbero essere predefiniti e non variabili nel tempo in maniera autonoma. Si avrebbe una possibile ed effettiva rilevazione dell'ISC, e conseguentemente, una perfetta adesione alla realtà.

Argomento 5 factoring

- **TRASPARENZA CONTRATTUALE**

Si suggerisce una maggiore attenzione ai contenuti del contratto richiedendo uno schema semplice e fisso di riepilogo delle condizioni applicate che prenda in considerazione tutti gli aspetti tecnici, tale schema potrebbe essere riportato sempre in Articolo 1, come esempio rimandiamo a quanto visto sopra per mutui con

le debite varianti relative ai contenuti e, per quanto riguarda il prodotto factoring, sarà anche importante evidenziare i costi diretti od indiretti, immediati e futuri, nonché eventuali rischi futuri.

- **TIPOLOGIE PREVISTE**

Si suggerisce una revisione delle tipologie previste più consona alla realtà operativa, due scaglioni non rendono esattamente la realtà operativa.

Sarebbe inoltre necessaria una maggiore suddivisione ed identificazione in relazione alle tipologie di garanzie richieste che ovviamente dovrebbero avere condizioni diverse.

- **ONERI APPLICATI**

Anche questo argomento risulta molto ostico e degno di un chiarimento molto preciso.

Per evitare opzioni anomale, gli oneri applicati dovrebbero essere predefiniti e non variabili nel tempo in maniera autonoma. Si avrebbe una possibile ed effettiva rilevazione dell'ISC, e conseguentemente, una perfetta adesione alla realtà.

Argomento 6 crediti alla famiglia in generale

- **TRASPARENZA CONTRATTUALE**

Si suggerisce una maggiore attenzione ai contenuti del contratto richiedendo uno schema semplice e fisso di riepilogo delle condizioni applicate che che prenda in considerazione tutti gli aspetti tecnici, tale schema potrebbe essere riportato sempre in Articolo 1, come esempio rimandiamo a quanto visto sopra per mutui con le debite varianti relative ai contenuti e, per quanto riguarda i prodotti relativi alle famiglie, dovrebbero essere ancora più trasparenti, se possibile, in quanto destinate a persone non esperte in materia finanziaria.

Tutti gli oneri devono essere identificati in maniera esatta, come riportato in esempio mutui ISC relativo al totale verificarsi in presenza di mora, ritardi ed estinzione anticipata.

- **TIPOLOGIE PREVISTE**

Sarebbe necessaria una maggiore suddivisione ed identificazione in relazione alle tipologie di garanzie richieste che ovviamente dovrebbero avere condizioni diverse.

- **ONERI APPLICATI**

Anche questo argomento risulta molto ostico e degno di un chiarimento molto preciso.

Per evitare opzioni anomale, gli oneri applicati dovrebbero essere predefiniti e non variabili nel tempo in maniera autonoma. Si avrebbe una possibile ed effettiva rilevazione dell'ISC, e conseguentemente, una perfetta adesione alla realtà. In particolare per tutto ciò viene applicato come oneri collaterali, per tutti i casi valga ad esempio il riferimento alle polizze CPI, alle polizze inserite nelle CQS, etc.

Argomento 7 scoperti senza affidamento

- **TRASPARENZA CONTRATTUALE**

E' questo un argomento molto spinoso, perché oltre a riportarci a quanto detto in precedenza relativamente a fidi ed extrafidi, ci fa dubitare di una puntuale e trasparente gestione per le innumerevoli anomalie verificate nei casi da noi verificati.

Abbiamo infatti trovato gestioni molto diverse e vessatorie, tassi ed oneri impropri ed eccessivi in spregio, anche, alla ultima raccomandazione della stessa B.I.

Suggeriamo quindi una più precisa definizione dei confini e dei metodi sia di rilevazione che di applicazione e soprattutto una adeguata informazione iniziale nel rispetto di quanto riportiamo anche negli allegati tecnici.

- **ONERI APPLICATI**

In questo caso, ancora più degli altri necessita una trasparenza assoluta, come per altro sarebbe già previsto, di fatto, dalla stessa formula TEGM.

SEGUONO ALLEGATI TECNICI:

ALLEGATO 1: NORME – PAG. 1-4

ALLEGATO 2: USURA PAG. 1-5

ALLEGATO 3: ANATOCISMO PAG. 1-5

ALLEGATO 4: METOLOGIA CALCOLO C.C. PAG. 1-4

ALLEGATO 5: METOLOGIA CALCOLO AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE

ALLEGATO 1

-Normativa, (in) particolare:	
D. LS. 385 1/9/1993	T.U.B.
Legge 7 marzo 1996, nr.108	usura
<i>D.L. n° 342/99 modificando l'art. 120 del D.lgs 395/93</i>	<i>anatocismo</i>
D.L. 29 novembre 2008, nr.185 convertito nella legge 28.1.2009, nr.2	regole
D.L. 70/11, convertito in Legge 7.7.2011 nr.106	usura
Legge 147 del 27/12/2013 – comma 629	anatocismo

-Sentenze della CORTE COSTITUZIONALE, (in) particolare:	
Corte costituzionale N° 29 / 2002	usura
Corte costituzionale N° 425 del 17.10.2000	anatocismo
Corte costituzionale N° 78 del 2.12.2012	anatocismo
Corte costituzionale N° 296 / 2013	legge 44/99
Corte costituzionale N° 192 / 2014	legge 44/99

-Sentenze della CORTE DI CASSAZIONE, (in) particolare:	
Cassazione Civile, sezione I, 16 marzo 1999, n. 2374	anatocismo
Cassazione Civile, SEZ 1, n. 3096 30/3/1999	anatocismo
Cassazione Civile, sezione I, 2 aprile 2000, n. 5286	usura
Cassazione Civile sezione 1, 17 novembre 2000, n. 14899	usura
Cassazione Civile, sezione III, 18 settembre 2002, n. 17813	anatocismo
Cassazione Civile, sezione III, 4 aprile 2003, n. 5324	usura
Cassazione Civile, sezione III, 20 febbraio 2003, n. 2593	anatocismo
Cassazione Civile, sezione I, 20 agosto 2003, n.12222	anatocismo
Cassazione Civile, sezione III, 25 febbraio 2004, n. 3805	anatocismo
Cassazione Civile, Sez. Unite, 04 novembre 2004, n. 21095	anatocismo
Cassazione Civile, sezione I, 22 febbraio 2005, n. 3589	anatocismo
Cassazione Civile, sezione I, 25 febbraio 2005, n. 4093	anatocismo
Cassazione Civile, sezione I, 25 febbraio 2005 n. 4094	anatocismo
Cassazione Civile, sezione I, 25 febbraio 2005 n. 4095	usi piazza
Cassazione Civile, sezione I, 14 maggio 2005 n. 10127	anatocismo
Cassazione Civile, 18 gennaio 2006, n. 870	usura
Cassazione Penale, SEZ 2 n. 43347 13/11/2009	derivati
Cassazione Penale, sez. II, n. 262 del 19/02/2010	usura
Cassazione Penale n. 12028 del 19 feb 2010	usura
Cassazione Civile, SEZ 1, n. 12626 24/5/2010	cr
Cassazione Civile SEZ UNITE n. 24418	anatocismo
Cassazione Penale, SEZ 2, n. 28743 14/5/2010	usura
Cassazione Civile, SEZ 3, n. 9695 3/5/2011	anatocismo
Cassazione, sez. II Penale, sentenza N° 46669 23/11/2011	usura
Cassazione PENALE n. 33331 8/9//2011	usura
Cassazione Civilen. Sezione 1, 350 9/1/2013	usura,anatocismo
Cassazione Civile, SEZ 1, n. 60211/1/2013	usura
Cassazione Civile, sezione 1, n. 18541 2/9/2013	documenti oltre 10 anni
Cassazione Civile, sezione 1, n. 21466 19/9/2013	documenti oltre 10 anni
Cassazione civile, sezione 2, n. 27118 4/12/2013	cms, uso piazza
Cassazione Civile,sezione 3, n. 529 14/1/2014	indebito arricchimento
Cassazione Civile, sezione 3, n. 2821 7/2/2014	usura
Cassazione Civile, sezione 1, n. 3165 12/2/2014	cr
Cassazione Civile, sezione 1, n. 4518/2014	anatocismo
Cassazione Civile, sezione 1, n.15609 9/4/2014	cr
Cassazione civile, sezione 2, n. 18778 7/5/2014	usura concreta

Cassazione Civile, sezione 1, n.11400 22/5/2014	anatocismo
Cassazione Civile, sezione 6, n.14887 /2014	documenti oltre 10 anni
Cassazione Civile, sezione 1, n. 23646 /2014	cr
Cassazione civile, sezione 1, n. 9127 6/5/2015	anatocismo
Cassazione civile, sezione 6, n. 9169 7/5/2015	anatocismo

-Sentenze, (in) particolare:	
Corte di Appello Lecce Sez. II Civile - del 27 giugno 2000	usura - cms
Trib. Milano Sez. VI Civile del 4.7.02	usura - cms
Tr. Lecce n. 1736 del 14.4.03	usura - cms
Trib. Mantova Sez II del 10.9.04	usura - cms
Tribunale di Lecce, 6 marzo 2006, n. 422/06	
Tribunale di Mantova, 3 febbraio 2004, n. 1315	
Tribunale di Lecce, 21 novembre 2005, n. 1959	
Tribunale di Lecce, 21 Novembre 2005, n. 1959/05	
Tribunale di Lecce, 29 novembre 2005, n. 2065/05	
Tribunale di Lecce, 3 novembre 2005, 46/05	
Tribunale di Mantova, sezione II, 21 gennaio 2005,	
Tribunale di Orvieto n° 166 del 30-07-2005 Baglioni	
Tribunale di Grosseto, 03 luglio 2006, n.1435	
Tribunale di Lecce, 21 novembre 2006, n. 2015/06	
Tribunale di Lecce, 28 novembre 2006	
Tribunale di Lecce, 29 giugno 2005, n. 1245/ 2005	
Tribunale di Livorno, 6 marzo 2006, n. 259/06	
Tribunale di Marsala, 4 novembre 2006, n. 742/06	
Tribunale di Novara, 9 febbraio 2006, n. 145	
Tribunale di Palermo, sezione III, 22 giugno 2006	
Tribunale di Parma, 1 dicembre 2006, 1464/06	
Tribunale di Pescara n° 722 del 30-03-2006 Falco	
Tribunale di Roma, 21 marzo 2006	
Tribunale di Teramo n° 1071 del 11-12-2006 Marcheggiani	
Tribunale di Teramo, 7 gennaio 2006, n. 23/06	
Tribunale Vibo Valentia 16/1/2006	
Appello Pr. Gen. Reggio C. 18-1-2008 avv. Sent. Trib. Palmi 27-11-2007	
Tribunale di Bari, 6 ottobre 2007, 2289/07	
Tribunale di Crotone del 11-07-2007 Sessa	
Tribunale di Lecce, 8 gennaio 2007, n. 11/07	
Tribunale di Monza 13/6/2007	
Tribunale di Monza, 30 gennaio 2007, n. 411/07	
Tribunale di Pescara, 12 luglio 2007, n. 957/07	
Tribunale di Pescara, 25 ottobre 2007, n. 1611/07	
Tribunale di Torino n° 6204 del 5/10/2007 G. Rizzi	
Tribunale di Torino n°5480 del 4-07-2005 e n° 6204/07 Rapelli	
Tribunale di Torino, 5 ottobre 2007, n. 6204/07	
Tribunale di Venezia 22 gennaio 2007, M.A. Maiolino	
Tribunale di Verbania, 7 dicembre 2007, n. 856/07	
Tribunale di Bari, 18 marzo 2008	
Tribunale di Bari, 3 aprile 2008, 859/08	
Tribunale di Bari, 29/10/ 2008, 113/08	
Tribunale di Benevento n° 252 del 18-02-2008	
Tribunale di Chieti 23-04-2008	
Tribunale di Foggia, 6 ottobre 2008	
Tribunale di Mantova 12-07-2008 Aliprandi	
Tribunale di Melfi, 7 aprile 2008	
Tribunale di Milano, 24 gennaio 2008.	
Tribunale di Ostuni, 16 ottobre 2008	
	tasso nominale ed effettivo

Tribunale di Pescara, 20 gennaio 2008, n. 78/08	
Tribunale di Pescara, 7 febbraio 2008, n. 187/08	
Tribunale di Vigevano, 12 febbraio 2008.	
Sent. Trib. Lecce G. Rizzo, 15/12/09	
Sent. Trib. Palmi, 15/12/09 n. 1732	
Trib. Mondovì 17-2-2009 CICR 9/2/00 - pegg. condizioni)	
Tribunale di Bari - Sent. 5/09	
Tribunale di Bari Sent. 5/09	
Tribunale di Lecce Sentenza n. 4/09	
Tribunale di Lecce, 14 gennaio 2009, 11/09	
Tribunale di Lecce, 27 gennaio 2009, n. 4/09	
Tribunale di Lucera, 2 febbraio 2009, 89/09	
Tribunale di Milano 29/6/2009	
Tribunale di Mondovì del 10-02-2009 Demarchi	
Tribunale di Napoli, 9 gennaio 2009	
Sentenza Corte Appello Reggio Calabria 2 luglio 2010	
Tribunale di Lanciano sentenza 1180/2010	
Tribunale di Pordenone n° 543 del 16-06-2010 Dall'Armellina	
Tribunale di Teramo n° 84 del 18-01-2010	
Corte d'Appello Ancona 3/3/11 - Respinta istanza "milleproroghe"	
Tribunale di Lecce sez. Campi Salentina n° 23 del 7-02—2011 de Pasquale	
Tribunale di Nola del 20-12-2011 Maffei	
Tribunale di Treviso (Conegliano) n° 73 del 1-03-2011	
Tribunale Vibo Valentia, sez. Penale, sent. 129/11 depositata 10/05/11	
Corte App. L'Aquila 12-6-2012 (Quesito ex Cass. 24418/10 saldo zero)	
Corte App. Milano 2195 20-6-2012 (eccezione prescr. onere prova)	
Corte di appello di Milano n° 1796 del 22-05-2012	
Tribunale di Cassino 19-6-2012 (cap. semp. ex Cassaz. 24418/10)	
Tribunale di Lecce n° 2523 del 13-11-2012 Ferrero	
Tribunale di Milano del 23-05-2012 Cosentino	
Tribunale di Pordenone n° 745/12	
Tribunale di Taranto n° 1418 del 28-06-2012 Coccioli	
Tribunale di Torino 322 23/2/2012	
Corte di Appello di Milano n° 3283 del 22/8/2013	oneri da inserire calcolo
Corte di Appello di Venezia n° 342 del 20/12/2013	usura
Tribunale di Lucca 10/5/2013	
Tribunale di Milano del 30/10/2013	mutui ammortamento
Tribunale di Rovereto (TN) del 30/12/2013	ec per esecuzione
Tribunale di Teramo 230 18/3/2013	
Corte di Appello di Bologna Sez . 3 n° 734 del 11/3/2014	derivati
Corte di Appello di Cagliari Ordinanza del 31/3/2014	usura
Corte di Appello di Napoli del 19/12/2014	nullità clausole
Tribunale di Cagliari del 30/4/2014 Ordinanza	mora + usura sopravvenuta
Tribunale di Campobasso del 12/5/2014 -GIP.	usura
Tribunale di Firenze sez. 2 civ. del 19/3/2014	mediazione
Tribunale di Firenze n° 1170 del 10/4/2014	cr
Tribunale di Milano del 24/4/2014	derivati
Tribunale di Milano del 8/5/2014	derivati
Tribunale di Milano n° 2145 del 13/2/2014	derivati
Tribunale di Reggio Emilia n° 650 del 23/4/2014	saldo zero + anatocismo
Tribunale di Roma del 23/1/2014	usura
Tribunale di Taranto n° 789 del 14/3/2014	clausole nulle
Tribunale di Verona del 27/5/2014	cr
Tribunale di Verona del 27/7/2014	mora + usura sopravvenuta
Tribunale di Roma 21191 del 4/3/2014	cr

Tribunale di Arezzo del 25/6/2014	usura
Tribunale di Firenze, n. 417 del 10/2/2015	usura
Tribunale di Milano ordinanza del 25/3/2015	anatocismo
Tribunale di Milano ordinanza del 3/4/2015	anatocismo

ALLEGATO 2

D – USURA

L'Usura è la pratica consistente nel fornire prestiti a tassi di interesse considerati illegali. Il reato di usura era in primis disciplinato dall'art. 644 C.P..

L'art. 644 C.P. sanciva la condanna di chi, approfittando dello “stato di bisogno” di una persona, si faceva dare o promettere interessi o altri vantaggi “usurari” come corrispettivo della prestazione di denaro o di altra cosa mobile.

Successivamente è stato inserito all'art. 644 C.P. il quarto comma che stabilisce: “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto “delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito””.

1

La Legge n.108 del 7 marzo 1996, da una parte modificava sia l'art.644 c.p., sia l'art.1815 c.c., stabilendo che il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari sono definiti all'art.2, c. 4, “nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella G.U. ai sensi del c.1, relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà”, dall'altra all'art.1 riprendeva la disposizione dell'art. 644 C.P. secondo cui “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”. Successivamente il calcolo veniva modificato (14 maggio 2011): tasso medio aumentato del 25% + 4 punti (massimo 8 punti). (D.L. 70/2011).

La commissione di massimo scoperto rientra nel calcolo ai fini della verifica del superamento del Tasso Soglia Usura (T.S.U.), così come confermato, in particolare dalle sentenze della Cassazione Penale, sez. II, n. 262 del 19/02/2010 e sez. II, n.12028 del 26 marzo 2010, che hanno confermato l'inclusione della C.M.S. tra gli oneri per la determinazione del Tasso Effettivo Globale (T.E.G.), ai sensi dell'usura, precisando inoltre la non conformità alla norma, di cui all'art.644 del Codice Penale, delle Istruzioni della Banca d'Italia, laddove escludevano tali oneri dal calcolo del tasso effettivo globale.

Tale sentenza infatti così declamava: “Questo Collegio ritiene che il chiaro tenore letterale del comma IV dell'art. 644 C.P. (secondo il quale per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito) impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con l'uso del credito. Tra essi rientra indubbiamente la Commissione di massimo scoperto, trattandosi di un costo indiscutibilmente collegato all'erogazione del credito, giacché ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente, e funge da corrispettivo per l'onere, a cui l'intermediario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente”.

Già antecedentemente a tale sentenza gran parte della giurisprudenza si era pronunciata negativamente sulla possibilità di escludere la C.M.S. dal conteggio ai fini della verifica del superamento del T.E.G. rispetto al tasso soglia usura, motivando la decisione sulla diversa natura delle circolari della Banca d'Italia, le quali non rappresentano mai “fonte di legge” (cfr. Appello Procura Generale di Reggio Calabria del 18 gennaio 2008 avverso Sentenza Trib. Palmi del 27 novembre 2007).

Inoltre, come confermato anche dalla sentenza del Tribunale di Lanciano in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Francesca Del Villano Aceto (sentenza 1180/2010): “Quanto alla verifica del superamento del c.d. tasso soglia, il c.t.u. ha accertato che, applicando la formula di

calcolo del T.E.G. indicata dalla Banca d'Italia, risulta che mai nel corso del rapporto la banca convenuta ha superato i tassi soglia, mentre applicando la formula ricavabile dall'art.1 Legge 108/96, emerge un superamento del tasso soglia per il primo trimestre 2007 [omissis].

In ogni caso, ritenendo questo Giudice più corretta l'applicazione quale metodo di calcolo delle indicazioni legislative di cui alla Legge 108/96, va disposta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Lanciano, emergendo il fumus di una notizia di reato”.

Già con sentenza della Corte di Cassazione, n° 870 del 18/1/2006, era stato evidenziato chiaramente che le CMS, e di conseguenza tutti gli oneri, devono entrare nel calcolo del T.S.U.

Inoltre il D.L. 29 novembre 2008, nr. 185, articolo 2 bis, comma 1, convertito nella legge 28.1.2009, nr. 2 con la quale si stabiliva che “le commissioni comunque denominate sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 c.c, dell'articolo 644 c.p e della legge 7 marzo 1996, nr.108, articolo 2 e 3”, che finalmente risolveva l'annosa questione dell'inclusione o meno delle commissioni di massimo scoperto nel calcolo del T.E.G.

La Cassazione affronta anche il tema della normativa di favore (per gli istituti di credito), -contenuta nel D.L 70/11, convertito in Legge 7.7.2011 nr.106-, della inclusione delle commissioni di massimo scoperto nel calcolo del T.E.G., sulla irrilevanza- ai fini della configurazione del reato - di circolari ed istruzioni della Banca d'Italia, fino ad indicare le ragioni della attribuibilità del fatto ai componenti dei consigli di amministrazione (pur in presenza di strutture organizzative, cui viene demandato il compito di definire i tassi).

Il D.L. 29 novembre 2008, nr. 185 (articolo 2 bis comma 1) ha stabilito (ma sarebbe più giusto dire - ha ribadito): “le commissioni comunque denominate sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 c.c., dell'articolo 644 cp e della legge 7 marzo 1996, nr. 108, articolo 2 e 3”.

In ultimo con la sentenza 417 del 10/2/2015, Tribunale di Firenze , Giudice Dott. Anna Primavera esprime e chiarisce in maniera inequivocabile quale formula debba essere usata per il calcolo del T.S.U., appare chiaramente del tutto inadatta la formula di B.I. e viene ritenuta unica valida quella pura finanziaria.

Risulta quindi evidente che, secondo quanto stabilito dal codice penale art. 644, legge 108/96 e varie sentenze della Cassazione, l'unica formula applicabile è quella prevista in materia matematica finanziaria:

$$\text{TEG} = \frac{\text{Interessi} + \text{cms base annua} + \text{oneri base annua} \times 36.500}{\text{Numeri Debitori}}$$

Ogni altra tipologia risulta inaccettabile in funzione di quanto sopra riportato per leggi e sentenze, infatti le “disposizioni” di B.I. sono da intendersi non legislative, ma soltanto atte a rilevare statisticamente il tasso medio (d'altra parte aumentato sensibilmente per la determinazione della soglia di usura).

Altro aspetto importante in relazione alla C.M.S. è da ritenere il modus di applicazione delle stesse. La giustificazione delle C.M.S. è stata identificata nella necessità di messa a disposizione dei fondi che potranno essere liberamente richiesti dal cliente, tanto è che la percentuale applicata avrebbe dovuto avere solo un valore minimale.

Ora due sono gli aspetti da verificare:

- 1. Se ci devono essere dei fondi a disposizione per ogni cliente ci dovrebbero essere nel bilancio della banca riserve considerevoli***

2. *Se si tratta di un “risarcimento” dovuto alla banca per la messa a disposizione dei fondi, il calcolo esatto dovrebbe essere riferito soltanto alla differenza tra quanto utilizzato e quanto affidato, e comunque mai riferito al massimo scoperto (se utilizzato la contropartita del tasso è già stata considerata nei conteggi dello scalare).*

Quindi si rileva in maniera evidente l'espedito di applicare ulteriori oneri ingiustificati.

Altri aspetti relativi all'usura sono quelli rilevati dalla sentenza Corte di Cassazione 350/2013, che affronta le problematiche relative all'usura sopravvenuta, alla sommatoria relativa a condizioni e costi inseriti nei contratti (mora e di conseguenza, riscatti anticipati, penali etc.)

Ancora estremamente importanti le sentenze della Corte di Cassazione che identificano “l'Usura concreta”, esempio sentenza Cassazione civile, sezione 2, n. 18778 7/5/2014.

In molti casi, infatti, la banca anziché venire incontro al cliente, permettendogli di poter soddisfare gli impegni, peggiora le condizioni, richiede ulteriori garanzie, non concede il tempo necessario al rientro, creando di fatto un effetto a catena anche nei confronti degli altri istituti e determinando di fatto la crisi aziendale.

Ora se logico di fronte a situazioni di reale pericolo fallimentare, sicuramente un atteggiamento estremo in situazione di crisi (per altro determinate, come negli ultimi anni, da crisi nazionali e mondiali), magari momentanea perché dovuta a situazioni contingenti, non volute, non è né giustificato né giustificabile, ed in molti casi dimostra o la volontà di approfittare della “situazione di necessità”, o peggio ancora di approfittare per aumentare i ricavi.

Da qui evidente il verificarsi di “USURA CONCRETA”.

IN SINTESI

- *Tutti gli oneri comunque addebitati vanno considerati per la rilevazione del TEG, cioè il tasso vero applicato all'operazione. Tale tasso è possibile rilevarlo soltanto tenendo in considerazione entrate ed uscite con le relative valute. – si veda dettaglio allegato 4- art 644 c.p.:*

Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

- ***L'usura, definita dal art. 644 c.p., diventa reato più grave se:***

Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:

- 1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
- 2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;

- 3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
- 4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;
- 5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione.

- *Si possono quindi identificare diverse tipologie di “usura”:*
 1. *“oggettiva”, da noi definita, “primaria diretta”, che si rifà ai punti precedenti e ricade direttamente in art 644 c.p.*
 2. *“soggettiva”, quella che possiamo definire la vecchia interpretazione di usura, relativa allo “stato di bisogno”.*
 3. *“ricalcolata”, “sopravvenuta”, che può essere inserita nel gruppo della “soggettiva”. Legata cioè al ricalcolo del saldo, al divenire della situazione.*
 4. *“concreta”, quella che di fatto si determina in seguito al comportamento, tale da evidenziare una “vessazione”, garanzie ulteriori richieste, ai tassi maggiori richiesti. – vedere in riferimento sentenze Cassazione precedentemente riportate-*
- *In ultimo, ma non ultimo, verificando gli aspetti della formula di B.I. vediamo le motivazioni per cui tale formula non può essere assolutamente considerata ai fini di rilevazione della legge 108/96 e art. 644 C.P.*
 1. *La scelta relativa alla modalità di rilevazione dei dati per la determinazione del T.S.U. sarebbe sempre e comunque criticabile. Ogni sistema si presterebbe, comunque, a critiche diverse. E’ quindi chiaro che tale rilevazione deve necessariamente tenere conto di più variabili ma non potrà mai essere esaustiva. Da qui la definizione che la formula di B.I. è da tenersi in considerazione soltanto come base statistica dei dati (chiaramente definito questo concetto dalla sentenza 46669/2011 C. Cassaz. Penale).*
 2. *Tale formula permette una gestione non appropriata dei fattori poiché in presenza di uno stesso TEG REALE, potrebbe determinare il superamento o meno del TSU soltanto per effetto di una manipolazione dei valori tasso ed oneri. Tali effetti distorsivi lasciano alla sola volontà della banca la determinazione delle condizioni. A fronte di uno stesso costo per il cliente e stesso TEG REALE, ma invertendo la pesantezza tra tasso ed oneri si avrebbe:*

*tasso basso ed alti oneri: non superamento del TSU
tasso alto ed oneri bassi: superamento del TSU.*

Non può essere questo lo spirito equitativo della legge.

3. *Quanto detto sopra già evidenzia e non giustifica la formula B.I. ma ad ulteriore dimostrazione dobbiamo prendere in considerazione altre anomalie evidenti, come:*

C.M.S.: risultano applicate sul massimo scoperto quindi di fatto non sono altro che un aggravio del tasso base e non oneri – mentre la formula B.I. distorce il risultato, il TEG REALE no

C.D.A. – C.F.: giustificate come oneri per la messa a disposizione dei fondi, fanno emergere diversi aspetti dubbi – non risultano poste e riserve in bilancio tali da giustificare un vero onere, dovrebbero essere casomai applicate sulla differenza tra accordato ed utilizzato e non sull'intera cifra, casomai e soltanto per i giorni di riferimento – mettendo tali oneri in gioco con accordato si distorce il risultato, con TEG REALE no

C.I.V. etc – si evidenzia un utilizzo improprio e comunque non giustificato. Tale onere rientra nell'attività "tipica" della banca – mettendo tali oneri in gioco con accordato si distorce il risultato, con TEG REALE no

Dal punto di vista meramente finanziario, tali oneri sono applicati per trimestre e quindi 4 volte l'anno. Si determina così un evidente difformità tra il rilevato e la realtà matematica, che comunque genererebbe, a priori, un anatocismo indiretto.

4. *Altro aspetto da non sottovalutare è quello relativo al divieto dell'anatocismo e quindi l'unica misurazione possibile è quella su base annua, anche la formula sopra esposta per il TEG B.I. non applica il concetto temporale annuo al tasso reale applicato, da qui la necessità di valutare una formula che tenga conto del ripetersi degli oneri per 4 volte nell'anno a fronte di interessi contabilizzati su base giorni e quindi corretti – per questo vedere la formula applicata riportata in successivo Allegato 4.*

ALLEGATO 3E – ANATOCISMO

L'anatocismo è regolamentato dal Codice Civile, nonché da numerose sentenze, di cui riportiamo sopra quelle più rilevanti.

- La Corte Costituzionale con la *Sent. n. 425/2000*, ha dichiarato la incostituzionalità dell'intero *comma 3 dell'art. 25* del decreto, sancendo così la inefficacia della norma non solo per la parte che conteneva il “colpo di spugna” per il periodo pregresso, ma anche l'indicazione dei principi da seguire nella emanazione della Delibera.

La dichiarazione di incostituzionalità dell'intero testo normativo del comma 3 ha privato di legittimità anche il rinvio alle indicazioni della Delibera CICR come criterio di legittimazione della pratica anatocistica futura delegittimando la disciplina transitoria di sanatoria e facendo in tal modo venire meno la possibilità per il C.I.C.R. di sanare, per i contratti in corso, la nullità derivante dalla pattuizione anatocistica preesistente.

Venendo meno, in altre parole, l'intero *comma 3 dell'art. 25 3 D.lgs 342/99* – atto di normazione primaria – è venuto meno anche il fondamento legittimante l'*art. 7* delle Delibera C.I.C.R. 9/2/2000 – atto di normazione secondaria privo di autonomia e forza propria – finalizzato ad attuarlo. Le sue “disposizioni transitorie” hanno quindi perso ogni efficacia e possibilità di applicazione.

- Per i casi in cui si possa considerare applicabile la circolare CICR 2000, si deve comunque tenere presente che ci debba essere veramente simmetria tra condizioni attive e passive, non è assolutamente accettabile, ad esempio, l'applicazione di un tasso attivo pari allo 0,01% ed uno passivo di molte volte superiore.

- Altro aspetto importante da porre in attenzione è la tipologia del conto corrente.

Ben diversa risulta la strutturazione del conto, cosiddetto, ordinario o di corrispondenza e quella relativa a qualsiasi tipologia di conto tecnico relativo a concessioni di credito nelle varie possibili formulazioni.

Il primo infatti è regolamentato dal codice civile agli art. 1823 e seguenti mentre i contratti di credito sono regolamentati dalla Sezione III art. 1842 e seguenti.

L'applicazione delle condizioni, regole, ius variandi. etc ha quindi una regolamentazione ben diversa, che spesso si scontra con la pratica bancaria di riunire in un' unica posizione le due tipologie, rendendo di fatto non trasparente la lettura e non legittima l'applicazione delle condizioni in quanto non pattuite secondo le normative relativamente previste.

Mentre è di fatto applicabile al conto base, sia la circolare C.I.C.R. 2000, (relativamente alla capitalizzazione trimestrale), sia lo ius variandi, non è altrettanto applicabile ai conti che nascono da un contratto di credito.

Il conto base è il rapporto utilizzato come conto di servizio, per utilizzo dei

mezzi di pagamento messi a disposizione della banca ed è un conto “attivo” ma che, per motivi tecnici, (quali ad esempio: gioco valute e storni per impagati), può passare anche in “passivo” (se pur per un periodo di tempo brevissimo). Così si giustifica l'applicazione dello ius variandi e la circolare C.I.C.R. 2000. Rimangono discutibili le cifre applicate, normalmente ben superiori alle medie europee, e la relativa comunicazione e trasparenza delle stesse.

Tutti i contratti di credito devono, invece, essere espressamente approvati dal cliente (non applicabile lo ius variandi), e, di fatto, non potendosi generare interessi attivi, viene comunque a mancare il termine essenziale della circolare C.I.C.R. 2000, (condizioni simmetriche) e, di conseguenza, risulta inapplicabile la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.

Nella pratica l'uso di “mischiare” le due tipologie di contratto e la rendicontazione dei dati è molto diffuso, ma non per questo da ritenere accettabile, né per giurisprudenza, né per trasparenza né per chiarezza delle operazioni rendicontate.

- Anche quando si volesse comunque interpretare le norme rendendo possibile il cambio unilaterale delle condizioni, relativamente ad un contratto di credito, la banca comunque dovrebbe seguire quanto previsto dal T.U.B., in particolare

Articolo 116 (4)

(Pubblicità)

1. Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi. Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, è pubblicizzato il tasso effettivo globale medio previsto dall'articolo 2, commi 1

Articolo 117

(Contratti) (1)

1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.
2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.
4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.
7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:
 - a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione;
 - b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto

o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.

Articolo 118 (3)

(Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali)

1. Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto **qualora sussista un giustificato motivo**. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo.

2. **Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: 'Proposta di modifica unilaterale del contratto', con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente**

.....

3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.

4. Le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in conseguenza di decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente.

Articolo 120 (1)

(Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi)

.....

b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale (1). Comma così sostituito dall'art. 1, comma 629, L. 27 dicembre 2013, n. 147.

Come riportato, in particolare da Art. 118. 2, comunque la comunicazione deve essere fatta almeno 2 mesi prima e ci devono essere fondati motivi.

La dimostrazione che la banca abbia effettivamente rispettato la tempistica deve essere dimostrata dalla stessa, che ha in carico la gestione della relazione.

Tale dimostrazione può avere conferma soltanto se:

1. *Il cliente abbia firmato tale variazione con apposizione della data*
2. *La banca abbia documento con "data certa" per dimostrare effettivo rispetto dei 2 mesi previsti*
3. *Nella informativa siano chiaramente riportati i motivi di tale variazione, specifici e precisi (come recita ART. 118.4) e non semplicemente indicate come correlazione a decisioni politiche.*

In ultimo si deve prendere in considerazione la Legge 147 del 27/12/2013 comma 629, che ha modificato una volta per tutte l'art. 120, comma 2, del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario).

Il CICR non si è ancora attivato, perdendo di fatto la grande occasione di togliere ogni dubbio ed alibi a chiunque rideterminando di fatto il modello di rendicontazione dei c.c.,

definendo altresì un modello che non permettesse più la generazione di sistemi poco trasparenti e devianti quali oggi in molti casi vengono utilizzati – vedasi sopra il chiarimento relativo a cc base e contratto di credito.

In particolare le sentenze della C. di Cassazione 9127 del 6/5/2015 e 9169 del 7/5/2015, definiscono in maniera chiara la totale inapplicabilità di qualsiasi tipo di anatocismo per le note norme del C. Civile.

IN SINTESI

L'ANATOCISMO SI RAPPRESENTA SOTTO DIVERSE FORME:

- *Per cc aperti ante 2000: quasi tutti gli istituti hanno applicato anatocismo, non sana la situazione aver pubblicato su G.U. l'annuncio, le peggiori condizioni devono essere state espressamente approvate*
- *Per i cc aperti o continuati dopo il 2000:*
 1. *E' uso creare confusione e cannibalizzare i contratti per diverse forme onde aggirare i contenuti reali e concreti. Ben diverso è il rapporto che si estrinseca nella fornitura di servizi rispetto ad un contratto di credito – vedere anche cod. civ. art 1823 art 1842. Mentre per il cc, così detto base/ordinario si ha una gestione con liquidità attiva, i contratti che prevedono concessione di credito, funzionano esclusivamente in “rosso” –non hanno quindi una possibile gestione attiva. Da quanto detto deriva direttamente che non è possibile applicare ai contratti di credito né lo ius variandi, né la reciprocità richiesta da circolare CICR 2000 – possibile soltanto per il conto base/ordinario, per i soli casi tecnici, più sopra visti-*
 2. *L'applicazione, comunque, dello ius variandi, è soggetto a quanto riportato nel T.U.B., cioè, come sopra riportato, il rispetto della tempistica, 60 giorni, della concreta motivazione della variazione (ribadito da Cassazione: non è accettabile un generico riferimento, ad esempio, alle condizioni generali del mercato). Quindi necessaria data certa della conoscenza da parte del cliente, chiara spiegazione della motivazione.*
 3. *Rimane inoltre da verificare la “reciprocità” delle condizioni, tali da essere “equitative”. E' possibile considerare “eque” condizioni passive a livelli superiori alla media rilevata da B.I. per il T.S.U., rispetto ad attive pari allo 0,01% (o vicine allo zero)?*
 4. *Dal 1/1/2014, visti i numerosi tentativi di togliere l'anatocismo, vedasi anche i due tentativi relativi a leggi definite successivamente incostituzionali, è stato chiarito una volta per tutte che gli interessi “non possono finire nel conteggio del saldo ordinario”, evitando così, a priori, qualsiasi forma di anatocismo. Ancora a distanza di oltre 1 anno non si è resa operativa questa norma.*

IN CONCLUSIONE:

LA TRASPARENZA E' UNA NORMA E REGOLA IMPRESCINDIBILE.

MA SE IN PRATICA E' POSSIBILE APPLICARE TASSI BEN SOPRA LA MEDIA DEL MERCATO SENZA INCORRERE IN ALCUNA IRREGOLARITA', E' INVECE UNA CHIARA ANOMALIA PERMETTERE CHE ATTRAVERSO L'UTILIZZO PARTICOLARE DEGLI ONERI E DEI TASSI SI DETERMINI O MENO UN COSTO REALE DIVERSO.

A FRONTE AD UN TASSO DI “FACCIATA” INTERESSANTE MA CON APPLICAZIONE SUCCESSIVA DI ONERI REALI MOLTO ELEVATI SI DETERMINA UN RISULTATO CHE VIOLA APERTAMENTE LE NORME RELATIVE ALLA TRASPARENZA.

SI VIENE COSÌ A DETERMINARE IL COSIDDETTO “SIGNORAGGIO BANCARIO”.

TALE COMPORTAMENTO NON È ACCETTABILE E DETERMINA AUTOMATICAMENTE LA NULLITÀ DI QUALSIASI CONDIZIONE APPLICATA.

ALLEGATO 4

1

3. METODOLOGIA DI CALCOLO C/C

Il metodo utilizzato dalla banca per la tenuta del c/c è quello comunemente denominato “metodo scalare procedimento amburghese”.

La documentazione pervenuta, e su cui si è basata la perizia, ha visto l'esame di due differenti tipologie di prospetti:

- La scheda di c/c (o estratto conto): le operazioni vengono registrate in ordine cronologico e per ciascuna di esse sono riportate le seguenti indicazioni: data della registrazione, descrizione, ammontare e segno, valuta;
- Lo scalare interessi (o staffa): le operazioni sono riportate al momento della chiusura del conto, in data valuta.

Il ricalcolo è avvenuto contabilizzando le operazioni riportate nel conto scalare.

Formule utilizzate

- Rilevazione usura

L'eventuale superamento del Tasso Soglia Usura, per la verifica di usura, è effettuato calcolando il Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.)/Tasso Effettivo Globale (T.E.G.).

L'art 2. della Legge 7 marzo 1996 n. 108 (Disposizioni in materia di usura) così recita: “Il ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano dei Cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale”.

Secondo l'articolo 1 della medesima Legge n. 108 del 1996 e l'articolo 644 c.p.:

“Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese escluse quelle per imposte e tasse collegate all'erogazione del credito”.

Il Tasso Annuo Effettivo Globale trova la sua misura in tale rapporto:

$$\text{TAEG/TEG} = \frac{\text{Oneri totali} \times 36.500}{\text{Numeri Debitori}}$$

Dove:

“Oneri” sono dati dalle competenze di pertinenza del trimestre di riferimento, e ricomprendono: interessi, commissioni di massimo scoperto o qualsivoglia altra commissione, qualsiasi altra spesa attribuibile al “contratto di credito”. Il tutto riportato a base annua.

“Numeri Debitori” sono dati dal prodotto tra i “saldi” ed i “giorni”.

2

Di conseguenza la formula si esplicita:

$$\text{TEG} = \frac{(\text{Interessi} + \text{cms base annua} + \text{oneri base annua}) \times 36.500}{\text{Numeri Debitori}}$$

Nella presente analisi, la formula rivista su base annua per il calcolo del TEG, tenendo conto delle CMS e della annualizzazione delle stesse, nonché degli oneri, pure annualizzati, risulta quindi:

$$\text{TEG} = \frac{\text{interessi} \times 36.500}{\text{Numeri debitori}} + \frac{(\text{cms} \times 4 + \text{tot oneri} \times 4) \times 36.500}{\text{Numeri debitori} \times 4}$$

Dove:

*gli “interessi” sono dati dalle competenze di pertinenza del trimestre di riferimento, ivi incluse quelle derivanti da maggiorazioni di tasso applicate in occasione di sconfinamenti rispetto al fido accordato rilevati da estratto conto della banca (quindi non ricalcolati).

*i “numeri debitori” sono dati dal prodotto tra i “capitali” ed i “giorni”, anche questi rilevati da estratto conto della banca (quindi non ricalcolati).

*gli “oneri e le cms su base annua” sono calcolati moltiplicando le spese e le cms sostenute trimestralmente per quattro, provvedendo, di fatto, ad annualizzarli in siffatta maniera.

Abbiamo ritenuto più corretto mantenere per ogni trimestre un singolo calcolo, annualizzando così le C.M.S. ed altri oneri (moltiplicando per 4), anziché effettuare la somma delle commissioni ed oneri di 4 trimestri reali, che avrebbe di fatto creato un disallineamento tra gli interessi, considerati in maniera puntuale nel periodo trimestrale, così come anche rilevato dalla soglia di usura della Banca D'Italia, e gli altri componenti spalmati invece nell'arco dell'intero anno.

Il calcolo diverso avrebbe comportato spostamenti delle cifre ma non della sostanza della rilevazione di usura presente nel rapporto.

Nella voce “oneri” rientrano tutti costi di tenuta del conto corrente, le commissioni per messa a disposizioni fondi (o commissioni similari), nonché qualsiasi altro costo sostenuto dal correntista non riconducibile per sua natura a puri costi di gestione per operazione od a “imposte e tasse”.

Le commissioni di massimo scoperto e successivamente quelle indicate come commissioni di affidamento sono quelle rilevate dagli estratti conto della banca.

Il Tasso Soglia Usura (T.S.U.) è ottenuto, come il T.E.G.M. rilevato trimestralmente da Banca d'Italia maggiorato, a seconda del periodo, inizialmente del 50%, e successivamente con il

decreto "sviluppo", D.L. 70/2011 art .8 comma 5 lettera “ d”, maggiorato del 25% + 4 punti (massimo 8 punti).

Nel caso si sia verificato il superamento del tasso soglia da parte del T.E.G., con conseguente “Usura, le competenze, (Interessi debitori, C.M.S., commissioni varie e spese, con esclusione delle imposte e tasse) dello specifico trimestre devono essere **azzerate** in quanto non dovute ed indebitamente sottratte dalla banca al correntista.

Di conseguenza, le competenze dei trimestri in cui si è superato il tasso soglia, in quanto non dovute, devono essere stornate dal saldo del c/c e non concorrono alla formazione di interessi passivi nei trimestri successivi (sviluppo del così detto “saldo ricalcolato”).

Per ottenere il TEG reale si è poi provveduto a riportare quanto rilevato su base trimestrale a livello annuo, attraverso la formula della equivalenza del tasso, e cioè:

$$\text{TEG ANNUO} = ((1 + \text{TEG TRIMESTRALE} : 400)^{4-1}) * 100$$

Tale risultato è suffragato da questo esempio che proponiamo:

ESEMPIO						
cap	tan	gg	int	spese	somma spese e int	teg periodo
10.000,00000	12,00	90	295,89041	100,0000	395,89041	16,05556
10.395,89041	12,00	91	311,02226	100,0000	411,02226	15,85824
10.806,91267	12,00	92	326,87210	100,0000	426,87210	15,67116
11.233,78476	12,00	92	339,78352	100,0000	439,78352	15,53166
11.673,56828						16,73568
TEG ANNUO					17,04836	

Nel confronto si può verificare che nell'esempio il TEG finale risulta più basso di quelle relativo alla formula finanziaria, per effetto della non capitalizzazione degli oneri che rimangono uguali per i 4 trimestri.

Per questo motivo il calcolo del TEG annuo è effettuato con la formula dell'esempio, che rispecchia esattamente i flussi di cassa.

Per quanto riguarda invece il saldo ricalcolato è stato usato il calcolo del tasso equivalente, prima riportato.

IN SINTESI

La matematica finanziaria prevede un'unica possibile formula per rilevare il reale tasso applicato nel tempo, quella che possiamo definire dei flussi di cassa (TIR), quella cioè che rileva il saldo in base alle valute delle entrate e delle uscite, ed applica il tasso e gli oneri previsti, determinando così esattamente il tasso reale applicato nel periodo.

Più sopra l'esempio chiarisce bene questa valutazione, che, come si vede è diversa sia dall'utilizzo del tasso composto sia dall'utilizzo di qualsiasi altra rilevazione, tantomeno quella utilizzata da B.I. per la rilevazione statistica dei tassi medi.

La formula B.I. per la rilevazione del TEG reale è inapplicabile. La stessa rileva il tasso medio, cui poi si aggiunge un cuscinetto (regole cambiate nel tempo sicuramente a favore degli istituti stessi - si veda ad esempio l'aumento del T.S.U. mutui in un solo giorno + oltre 70%). L'applicazione di questi "cuscinetti" crea, a prescindere, una tutela evidente nei confronti dell'istituto.

Non è quindi né accettabile, né giustificabile, nemmeno a livello teorico, credere al la possibilità i manager apicali non sapessero o non avessero capito (come anche ribadito da varie sentenze della C. Cassazione), quanto già evidenziato dal 2006.

Si tenga inoltre conto che nel rilevare gli oneri applicati, non sono stati considerati quelli relativi alla gestione del conto "base/ordinario", cioè relativi ai servizi (ad esempio: registrazioni, bonifici, etc).

ALLEGATO 5**5. METODOLOGIA CALCOLO AMMORTAMENTO + FINANZIAMENTO**

La formula di ammortamento, cosiddetto, alla francese, permette di calcolare una rata equivalente e costante per tutta la durata del finanziamento in base ai periodi stabiliti per il pagamento.

Tale formula quindi si basa sui periodi effettivi di pagamento, indipendentemente che essi siano annuali, semestrali, trimestrali, mensili.

Per la legislazione Italiana il tasso deve avere una base annua e non può prevedere la creazione di interessi su interessi (anatocismo).

Tale formula quindi è applicata in maniera semplicistica qualora l'intervallo di pagamento sia annuale.

Qualora l'intervallo sia diverso dall'annualità, e quindi in presenza di più pagamenti nell'arco della stessa, affinché non si crei anatocismo, deve essere rilevato il tasso di periodo (T.A.N. PERIODALE), ricalcolandolo dal T.A.N. (Tasso Annuo Nominale).

Secondo il modello di ammortamento, la somma S che all'epoca $t = 0$ passa dall'istituto creditore alla parte debitrice, è intesa come il valore attuale di una rendita a rate costanti posticipate R .

Sfruttando allora la nota equivalenza finanziaria:

$$S = \sum_{k=1}^n R(1+i)^{-k} = Ra_{n/i}$$

Si ottiene facilmente l'importo incognito R :

$$R = \frac{S}{a_{n/i}}$$

Prima di procedere all'effettivo calcolo di R , occorre convertire il tasso annuo nell'equivalente tasso di periodo, nel caso mensile: i_{12}

(Essendo $n = 12$ e le rate di ammortamento pagate con cadenza mensile).

Riscrivendo la relazione di cui sopra otteniamo l'importo della rata costante

$$R = \frac{S}{1 - \frac{(1 + i_{12})^{-n}}{i_{12}}}$$

ESEMPIO:

IMPORTO	TAN ANNUO	N° RATE ANNO	TAN MENSILE	N° RATE TOTALI	TASSO PERIODO	RATA
150.000,00	6,25	12	0,0050648349	60,00	0,2614918263	2.905,35

2

La rata da piano di ammortamento con base T.A.N. 6,25% diviso 12 mesi = 5.2083333

Durata in anni: **5**
Pagamenti per anno: **12**
Capitale: **150.000,00**
Tasso nominale annuo: **6,25%**

Numero mesi: **60**
Rata mensile: **2.917,39**

LA DIFFERENZA 2.917,39 RISPETTO A 2.905,35 RISULTA EVIDENTE.

EVIDENTE ANCHE LA INDETERMINATEZZA DELLE CONDIZIONI, NONCHE' LA CONSEGUENTE NULLITA' DELLE STESSE.

ammort italiana			TASSO 5,0000%
Date	Flussi di cassa/TIR	Descrizione	
31/12/2014	€ 100.000,00	Flusso in uscita	
31/12/2015	€ 25.000,00	Flusso in entrata	
31/12/2016	€ 24.000,00	Flusso in entrata	
31/12/2017	€ 23.000,00	Flusso in entrata	
31/12/2018	€ 22.000,00	Flusso in entrata	
31/12/2019	€ 21.000,00	Flusso in entrata	
	4,9962%	TIR.X(C22:C27)	TASSO 5,00%

ammort francese		
Date	Flussi di cassa/TIR	Descrizione
31/12/2014	€ 100.000,00	Flusso in uscita
30/06/2015	€ 11.425,88	Flusso in entrata
31/12/2015	€ 11.425,88	Flusso in entrata
30/06/2016	€ 11.425,88	Flusso in entrata
31/12/2016	€ 11.425,88	Flusso in entrata
30/06/2017	€ 11.425,88	Flusso in entrata
31/12/2017	€ 11.425,88	Flusso in entrata
30/06/2018	€ 11.425,88	Flusso in entrata
31/12/2018	€ 11.425,88	Flusso in entrata
30/06/2019	€ 11.425,88	Flusso in entrata
31/12/2019	€ 11.425,88	Flusso in entrata
	5,0624%	TIR.X(C22:C27)

ammort francese		
Date	Flussi di cassa/TIR	Descrizione
31/12/2014	€ 100.000,00	Flusso in uscita
30/06/2015	€ 11.407,88	Flusso in entrata
31/12/2015	€ 11.407,88	Flusso in entrata
30/06/2016	€ 11.407,88	Flusso in entrata
31/12/2016	€ 11.407,88	Flusso in entrata
30/06/2017	€ 11.407,88	Flusso in entrata
31/12/2017	€ 11.407,88	Flusso in entrata
30/06/2018	€ 11.407,88	Flusso in entrata
31/12/2018	€ 11.407,88	Flusso in entrata
30/06/2019	€ 11.407,88	Flusso in entrata
31/12/2019	€ 11.407,88	Flusso in entrata
	4,9999%	TIR.X(C22:C27)

Calcolo Base AL

Dati: in anni: 5
Pagamenti per anno: 2
Capitale: 100.000,00
Tasso nominale annuo: 5,00%

Numero mesi: 10
Rate semestrali: 11.425,88

+

-

*

/

%

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

NELLE 3 IPOTESI:

1. AMMORTAMENTO ITALIANO: RATE DECRESCENTI, CAPITALE COSTANTE, GLI INTERESSI, OVVIAMENTE, SCENDONO

2. AMMORTAMENTO FRANCESE SENZA TRASFORMAZIONE A TASSO EQUIVALENTE DI PERIODO

3. AMMORTAMENTO FRANCESE CON TRASFORMAZIONE A TASSO EQUIVALENTE DI PERIODO

EVIDENTE CHE CASI 1 E 3 CORRISPONDONO EFFETTIVAMENTE AL 5%, IL 2 NO, GENERA MAGGIORI INTERESSI.

IMPORTO	TAN	N° RATE	TAN	N° RATE	TASSO	RATA
	ANNUO	ANNO	MENSILE	TOTALI	PERIODO	
100.000,00	5	2	0,024695	10	0,216474	11.407,88